

Molto spesso gli incarichi di assistenza legale hanno come oggetto fatti umani dei quali è necessario comprendere la genesi e le dinamiche. Questo è evidente soprattutto in ambito penale, per quanto concerne i reati contro la persona, o nello specifico ambito del diritto di famiglia e minorile. Entrare in contatto con i fatti umani spesso implica anche entrare in contatto con la sofferenza umana che non di rado si cela in queste persone, che noi chiamiamo “clienti”, “imputati” o semplicemente “parti” e “controparti”. È chiaro, dunque, come sia importante per un buon avvocato possedere, oltre a delle buone competenze tecniche, anche delle adeguate competenze trasversali utili a comunicare, comprendere e persuadere il suo interlocutore.

Oltre a sviluppare adeguate competenze comunicative e relazionali, il legale, nei casi in cui lo ritiene opportuno, può avvalersi di professionisti, gli psicologi, ai quali affidare consulenze tecniche di carattere psicologico e che siano di ausilio all’espletamento del suo incarico.

Sebbene il “mezzo principe” con cui il diritto entra in contatto con la scienza psicologica sia quello della consulenza tecnica d’ufficio o di parte (Gulotta, 2011)¹, l’acquisizione di pareri tecnici non è limitata alla fase processuale, bensì trova terreno fertile in molteplici forme di collaborazione anche di carattere extraprocessuale tra avvocati e psicologi.

Esempio lampante è quello della cosiddetta “consulenza psicoforense” (*trial consultation*), che concerne diverse attività attraverso cui il professionista psicologo può offrire il proprio contributo al legale. Tra queste, ad esempio: l’ausilio nella preparazione delle arringhe e del contro-esame, la redazione di note tecnico-scientifiche, l’assistenza all’imputato, al testimone o al consulente tecnico nella preparazione della deposizione o del controesame.

Negli Stati Uniti, inoltre, sono previsti anche l’impiego di “giurie simulate” e la *petril publicity*, che consiste nell’indagare il potenziale impatto sulle giurie della diffusione di notizie relative al caso processuale (Gulotta, 2011)².

¹ GULOTTA G. (2011). *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa*. Giuffrè, Milano.

² *Ibidem*.

Maggiormente diffuso nel nostro Paese è, invece, l'impiego di *pareri pro veritate*, ovvero pareri scientifico-professionali commissionati dai legali agli psicologi (ma anche ad altri professionisti) nel caso in cui risulti opportuno un approfondimento di carattere scientifico. I pareri non hanno efficacia probatoria, ma possono costituire uno strumento informativo utile ai “non addetti ai lavori” per meglio comprendere le situazioni umane complesse con cui spesso ci si confronta.

Ulteriore ambito in cui il contributo della psicologia può trovare notevole spazio è quello indagini difensive. Le indagini difensive si identificano, secondo Gulotta (2008³, 2014⁴) nell'esame delle carte processuali (intercettazioni telefoniche e ambientali, dichiarazioni di sommarie informazioni verbalizzate dagli agenti di P.G., verbali di interrogatorio, ecc.), utili al difensore per farsi un'idea accurata del caso e cercare di capire se vi sono stati errori da parte degli inquirenti e se vi sono elementi che possano rivelarsi utili a rinforzare la tesi difensiva, ma anche nel sentire i soggetti coinvolti nel processo, ascoltare i testimoni, predisporre opportuni accertamenti tecnici. Ai fini dell'espletamento di tali indagini, il difensore può avvalersi di consulenti psicologi per esaminare il fascicolo processuale ed individuare aspetti psicologici rilevanti per la difesa, per condurre accertamenti di carattere psicologico o per ricostruire la criminogenesi e la criminodinamica della vicenda, solo per fare alcuni esempi. Alla luce del peculiare ambito di intervento in cui sono chiamati ad operare, è opportuno che i consulenti siano in possesso di specifiche conoscenze in ambito giuridico e comprovate competenze in ambito investigativo e criminologico, oltre che clinico. È importante, inoltre, che si avvalgano di modelli scientifici di riferimento solidi e aggiornati e di metodologie e strumenti *evidence-based*.

La comunità scientifica di riferimento ha condiviso numerose linee guida in tema di Psicologia giuridica, quali, solo per citarne alcuni tra i più noti, la “*Carta di Noto*”, il “*Protocollo di Milano*”, il “*Protocollo di Venezia*”, le “*Linee Guida Nazionali. L'ascolto del minore testimone*”, le “*Linee Guida per l'utilizzo dei tests psicologici in ambito forense*”,

³ GULOTTA G. (2008). *La vita quotidiana come laboratorio di psicologia sociale*, Giuffrè, Milano, pp. I-XXIII, 1-820.

⁴ GULOTTA G. (2014). *Breviario di psicologia investigativa. Seconda edizione*. Giuffrè, Milano.

“Lo psicologo e l’atto diagnostico: contesto clinico e forense”, ecc. Tali documenti costituiscono utili punti di riferimento scientifici sia per i consulenti che per i giuristi.

Negli ultimi anni sono in espansione realtà associative e studi professionali in cui viene implementata una prassi operativa multidisciplinare che prevede la collaborazione tra professionisti di diversa formazione. Inoltre, molti studi legali si avvalgono di psicologi di fiducia per lo svolgimento di attività di consulenza psicoforense, oltre che di consulenza tecnica “classica”.

Quella dello psicologo giuridico è una figura professionale che sta acquisendo sempre più rilievo nel panorama nazionale e che dovrebbe essere in possesso di competenze multidisciplinari per potersi destreggiare agevolmente tra due mondi, quello del diritto e quello della psicologia, che presentano notevoli differenze tra loro, pur occupandosi del medesimo oggetto: il comportamento umano.

L’acquisizione di tali competenze multidisciplinari può avvenire mediante la frequenza di corsi di formazione specifici e lo svolgimento di tirocini in affiancamento a professionisti che hanno maturato esperienza nel settore psico-giuridico. In ogni caso, si ritiene indispensabile, per poter operare in ambito psico-giuridico, un aggiornamento professionale costante relativamente alle tematiche scientifiche e alle metodologie condivise dalla comunità scientifica di riferimento.